

VERBALE DI ACCORDO
piano di mobilità per la rete commerciale

In data 2/11/20, in videoconferenza, si sono incontrati:

PARTI

Margherita Distribuzione S.p.A. (C.F. 03349310965) (di seguito la "**Società**" o l'"**Azienda**" o estensivamente il "**Gruppo Margherita**"), con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8 "Palazzo N", rappresentata dal Presidente, Sig. Antonio Brianti, con l'assistenza degli Avv. Gianluigi Baroni e Lorenzo Zanotti, soggetta a direzione e coordinamento da parte di BDC Italia S.p.A. (di seguito "**BDC Italia**"), rappresentata dall'Avv. Gianluigi Baroni,

Per parte aziendale

E

le **Parti sindacali interessate** (di seguito congiuntamente anche le "**OO.SS.**") in persona dei Segretari Nazionali, anche per le rispettive strutture territoriali nonché rappresentanze sindacali aziendali, delle seguenti Organizzazioni:

FILCAMS CGIL, con il Segretario Nazionale Sig. Alessio Di Labio;

FISASCAT CISL, con il Segretario Nazionale Sig. Vincenzo Dell'Orefice;

UILTUCS UIL, con i Segretari Nazionali Sig.ri Stefano Franzoni e Marco Marroni;

Per parte sindacale

(la Società e le OO.SS. firmatarie di seguito congiuntamente anche le "**Parti**")

OGGETTO

per la determinazione, nell'ambito del piano di mobilità non oppositiva attivato dall'Azienda ex L. n. 223/91, nonché ex art. 14, D.L. n. 104/20, così come convertito dalla L. n. 126/20, dei termini e delle condizioni di cui al Verbale di Accordo ("parte normativa") sottoscritto in data 2/11/20, che si intende in questa sede richiamato anche rispetto alle definizioni ivi contenute.

PREMESSE

- A. In data 2/11/20, le Parti hanno raggiunto un'intesa diretta alla definizione dei termini e delle condizioni da applicare, nell'ambito della mobilità non oppositiva, alla messa in mobilità di parte del personale ad oggi ancora in organico alla Società ed addetto, nel corso del 2020, presso i punti vendita della rete commerciale dell'Azienda (nel loro complesso, ai fini della presente procedura, i "**PdV**") ed alla relativa risoluzione del rapporto di lavoro, mediante sottoscrizione di uno specifico accordo i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati (l'"**Accordo Principale**").
- B. Nell'ambito dell'Accordo Principale, le Parti hanno concordato che ai Lavoratori interessati alla messa in mobilità sarebbe stato riconosciuto un sostegno economico alla fuoriuscita, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento sarebbero stati regolati in apposito e separato accordo.
- C. Con la presente intesa le Parti intendono definire quanto precede.

Sulla base di quanto sopra, le Parti dichiarano e concordano quanto segue.

1. Le Parti si danno atto che, con riferimento ai Lavoratori interessati dall'Accordo Principale, verrà riconosciuto, con funzione incentivante e in aggiunta alle normali spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute - con esclusione del preavviso e della relativa




indennità sostitutiva - un sostegno economico alla fuoriuscita in misura, termini, modalità e condizioni che seguono.

2. Nello specifico, tenuto conto di quanto previsto al punto (5) dell'Accordo Principale, il sostegno economico all'uscita complessivamente spettante a ciascun Lavoratore interessato viene determinato: (i) nell'importo complessivo lordo di cui alla **Tabella (A)** dell'Allegato (1), per i Lavoratori che abbiano già manifestato (anche nell'ambito di intese territoriali) l'interesse all'uscita non oppositiva alla data di sottoscrizione della presente intesa, o che manifestino tale loro interesse entro la data del 30/11/20; (ii) nell'importo complessivo lordo di cui alla **Tabella (B)** dell'Allegato (1), per i Lavoratori che manifestino l'interesse all'uscita entro la data ultima del 31/12/20.
3. Resta inteso che, per i Lavoratori con rapporto di lavoro in regime di part-time, il trattamento a titolo di sostegno economico all'uscita sarà parametrato e riconosciuto sulla base dell'effettiva percentuale oraria ridotta prevista dal singolo contratto di lavoro. Le Parti concordano, in ogni caso, che, per i Lavoratori in regime di part-time inferiore al 55% dell'orario ordinario di lavoro, la misura del sostegno economico alla fuoriuscita sarà, in ogni caso, riconosciuta in misura non inferiore a quella dei part-time al 55% dell'orario ordinario di lavoro (con arrotondamento del relativo importo a complessivi Euro 16.000,00 lordi, per i Lavoratori di cui alla lett. i, del punto 2 che precede, e a complessivi Euro 12.000,00, per quelli di cui alla lett. ii, del punto 2 che precede).
4. Resta altresì inteso che, per i Lavoratori interessati da interventi di sostegno al reddito e all'occupazione (CIGS, CDS) sino alla data del 31/12/19 (con incidenza sui relativi trattamenti retributivi ordinari), il sostegno economico alla fuoriuscita viene determinato con riferimento alla retribuzione piena nei termini e alle condizioni di cui alla presente intesa.
5. Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano che, per i Lavoratori con inquadramento ai livelli V e VI del CCNL applicato, l'importo complessivo a titolo di sostegno economico alla fuoriuscita non sarà comunque inferiore all'importo complessivo lordo pari ad Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per i Lavoratori di cui alla lett. i, del punto 2 che precede, e pari ad Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) per i Lavoratori di cui alla lett. ii, del punto 2 che precede, fermi restando gli ulteriori criteri di commisurazione (part-time, ecc.) di cui alla presente intesa.
6. L'importo complessivo lordo da riconoscere, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a ciascun Lavoratore interessato sulla base di quanto previsto dalla presente intesa e dall'Accordo Principale, sarà corrisposto: (i) per la quota parte eccedente il valore di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di incentivo all'esodo (ex art. 17, Lett. A - art. 19, TUIR e art. 12 L. n. 153/69 e s.m.i.); (ii) mentre per il predetto importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di transazione generale novativa ex art. 1965, 2° co. e ss., c.c.
7. Resta inteso, altresì, che il riconoscimento e la corresponsione di tutti i sostegni economici all'uscita e le forme di incentivazione di cui alla presente intesa sono subordinati alla sottoscrizione, da parte di ciascun Lavoratore interessato, in sede amministrativa o sindacale, di apposito verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. ed all'art. 2113 c.c., anche a titolo transattivo, che preveda, *inter alia*, la rinuncia sia all'impugnazione del licenziamento sia al diritto di precedenza alla riassunzione anche ai sensi del D.lgs n. 81/15 presso i soggetti di cui al punto (10) dell'Accordo Principale.
8. Resta inteso, infine, che per i lavoratori che dovessero aver aderito al piano di uscite su base volontaria ed incentivata dopo la data del 30/6/20 ed entro la data di sottoscrizione della presente intesa e sono ancora, alla medesima data, in carico alla Società, il sostegno economico all'uscita, fermi restando gli altri termini e condizioni di riconoscimento, è riparametrato agli importi di cui alla **Tabella (A)** dell'Allegato (1).


Letto confermato e sottoscritto.

Per Margherita Distribuzione S.p.A.



Filcams CGIL – Segreteria Nazionale

(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)



(Alessio Di Labio)

Fisascat CISL – Segreteria Nazionale

(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)



(Vincenzo Dell'Orefice)

Uiltucs UIL – Segreteria Nazionale

(anche per le rispettive rappresentanze territoriali)



(Stefano Franzoni e Marco Marroni)

Allegato c.s.

Allegato 1: Tabella (A) e Tabella (B) con importi lordi sostegno all'uscita

"Allegato 1" all'intesa del 29/10/20 (parte economica)

Tabella (A) (adesioni mobilità al 30/11/20)

LIVELLI	Valore pro capite (lordo)
QUADRO	66.500
LIV. 1	51.000
LIV. 2	37.500
LIV. 3	33.500
LIV. 4	29.000
LIV. 5	26.000
LIV. 6	26.000

Tabella (B) (adesioni mobilità al 31/12/20)

LIVELLI	Valore pro capite (lordo)
QUADRO	49.800
LIV. 1	38.200
LIV. 2	28.100
LIV. 3	25.100
LIV. 4	21.800
LIV. 5	19.500
LIV. 6	19.500

